

Consiglio dei dieci, del dì 31 agosto 1457, proibì loro di celebrare nella chiesa di san Giambattista in Bragora : nè alla fine volle concederne licenza, che nel 1456, ai soli sacerdoti cattolici e con l'obbligo di celebrare soltanto in una determinata chiesa latina. Perciò allora fu stabilita ad essi la sola cappella di sant' Orsola, contigua alla chiesa de' santi Giovanni e Paolo. In seguito, moltiplicatosi, per le frequenti emigrazioni di que' che fuggivano dalle vessazioni dei turchi, il numero e del clero e del popolo greco in Venezia, più chiese furono loro assegnate, ove sotto la sorveglianza dei pievani e dei superiori locali, fosse lecito ad essi l'uffiziare nel proprio rito. E sappiamo, che ai calogeri, ossia ai monaci, furono determinate le chiese di san Servolo, di san Lorenzo, di san Severo e di san Biagio, ai monaci sinaiti la chiesa di santa Caterina de' sacchiti, ed ai preti le chiese di san Giangrisostomo, di san Giambattista in Bragora e di sant' Agata, che fu poscia sant' Ubaldo ed Agata, ed ultimamente sant' Ubaldo soltanto, volgarmente *san Boldo*. Ed inoltre avevano i greci una confraternita, o scuola, nella chiesa di santo Eustachio, ove ufficiavano in apposito altare di loro proprietà, intitolato al loro glorioso martire san Demetrio : della quale scuola non altra memoria restava nel 1526, tranne l'annua offerta di un ducato, che i greci contribuivano, perchè se ne celebrasse la festa. Ed un altare di loro proprietà intitolato a san Nicolò, l'ebbero anche nella chiesa di san Biagio; ove per decreto del 1470 potevano unicamente raccogliersi ad uffiziare nei loro riti: anzi nel 1498 vi fondarono una scuola composta di 250 confratelli, sotto l'invocazione del medesimo santo.

La cappella con l'altare per le loro uffiziature in san Biagio di Castello fu loro concessa per le fervide istanze del vescovo Isidoro profugo da Galata, caduto in ischiavitù e poscia redento ed in Venezia ricoveratosi. Anzi il suindicato decreto del Consiglio de' X, del 28 marzo 1470, comandava severamente, che nessun religioso greco (in pena di lire cento) officiasse in altro luogo fuorchè in quella chiesa, *sicut alias captum fuit*. E la scuola sotto l'invocazione di san